

**DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE F.F. 26 SETTEMBRE 2024, N. 133**

- 2 N.133/2024 - Elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale. Indizione dei comizi elettorali ai sensi dell'art. 16, commi 1 e 3, Legge Regionale 23 luglio 2014, n. 21

**DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE F.F. 26 SETTEMBRE 2024, N. 134**

- 2 N.134/2024 - Ripartizione dei seggi tra le Circoscrizioni elettorali ai sensi dell'art. 3, comma 1, Legge Regionale 23 luglio 2014, n. 21

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE F.F. 26 SETTEMBRE 2024, N. 133

**Elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale. Indizione dei comizi elettorali ai sensi dell'art. 16, commi 1 e 3, Legge Regionale 23 luglio 2014, n. 21**

IL PRESIDENTE F.F. DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- l'art.122, primo comma, della Costituzione;

- l'art. 16, primo comma, della legge regionale 23 luglio 2014, n. 21, recante "Norme per l'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale", il quale dispone che il Presidente della Giunta regionale uscente adotti, d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Bologna, il decreto di indizione delle elezioni;

- l'art. 16, terzo comma, della legge regionale 23 luglio 2014, n. 21, il quale dispone che nel caso di cessazione anticipata della legislatura, i decreti di cui al comma 1 sono adottati dal vicepresidente della Giunta regionale a norma degli articoli 32 e 43, comma 1, lettera b) dello Statuto, sono pubblicati entro tre mesi dallo scioglimento dell'Assemblea legislativa e le elezioni si svolgono entro i successivi due mesi.

- l'art. 3, sesto comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante "Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale", in base al quale i sindaci dei comuni della Regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni;

- l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 2024, n. 38 recante "Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente" secondo cui le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2024, a esclusione di quelle già indette alla data di entrata in vigore del citato decreto, si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15;

- dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 468/2017;

Dato atto dei pareri allegati;

D'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di Bologna, nella cui giurisdizione sono compresi i comuni della Regione Emilia-Romagna;

DECRETA

1. L'indizione delle elezioni dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna per **domenica 17 e lunedì 18 novembre 2024**;

2. Le operazioni di voto si svolgeranno nella giornata di **domenica 17 novembre 2024 dalle ore 7 alle ore 23** e nella giornata di **lunedì 18 novembre dalle ore 7 alle ore 15**;

3. I Sindaci dei Comuni della regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto da affiggere quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni;

4. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'articolo 16, comma terzo, della Legge regionale 23 luglio 2014, n. 21.

LA PRESIDENTE F.F.

Irene Priolo

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE F.F. 26 SETTEMBRE 2024, N. 134

**Ripartizione dei seggi tra le Circoscrizioni elettorali ai sensi dell'art. 3, comma 1, Legge Regionale 23 luglio 2014, n. 21**

## IL PRESIDENTE F.F. DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto

- il proprio decreto di indizione dell'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna per domenica 17 e lunedì 18 novembre 2024;

Vista la legge della Regione Emilia-Romagna 31 marzo 2005, n. 13, recante "Statuto della Regione Emilia-Romagna", ed in particolare:

- l'articolo 29, secondo comma, che fissa in cinquanta il numero dei componenti dell'Assemblea legislativa, compreso il Presidente della Giunta regionale;
- l'articolo 32, comma 3-bis, che attribuisce al vicepresidente della Giunta regionale le funzioni del Presidente nei casi di cessazione anticipata dalla relativa carica;

Vista altresì la Legge regionale 23 luglio 2014, n. 21, recante "Norme per l'elezione dell'Assemblea Legislativa e del Presidente della Giunta regionale", ed in particolare:

- l'articolo 16, comma 3, secondo il quale, nel caso di cessazione anticipata della legislatura, i decreti di indizione delle elezioni e di assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni sono adottati dal vicepresidente della Giunta regionale e pubblicati entro tre mesi dallo scioglimento dell'Assemblea legislativa;
- l'art. 3, comma 1, secondo il quale quaranta dei cinquanta consiglieri assegnati all'Assemblea legislativa sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti;
- l'art. 3, comma 2, secondo il quale:
  - le circoscrizioni elettorali coincidono con i territori delle province emiliano-romagnole di cui all'art. 1, comma 2, dello Statuto regionale;
  - la ripartizione dei seggi è effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione per i quaranta seggi, assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti;
  - la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto Nazionale di Statistica;

Richiamati:

- l'articolo 2, comma 1, lett. c), del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 2024, n. 38 recante "Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente";

- il D.P.R. 20 gennaio 2023, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2023, recante la Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni;

Dato atto che il Responsabile del procedimento, ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 468/2017;

Dato atto dei pareri allegati;

#### DECRETA

- a) Quaranta dei seggi spettanti all'Assemblea legislativa regionale dell'Emilia-Romagna sono assegnati alle singole circoscrizioni provinciali in proporzione alla popolazione, secondo la tabella di seguito riportata:

**TABELLA DI RIPARTIZIONE DI QUARANTA SEGGI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA TRA LE CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI DELL'EMILIA-ROMAGNA**

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI	POPOLAZIONE CENSIMENTO DEL 31 dicembre 2021	QUOZIENTE: 110.634		
		Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati
Bologna	1.010.812	9	15.106	9
Ferrara	339.573	3	7.671	3
Forlì-Cesena	391.293	3	59.391 (*)	4
Modena	701.751	6	37.947	6
Parma	448.916	4	6.380	4
Piacenza	283.435	2	62.167 (*)	3
Ravenna	385.631	3	53.729	3
Reggio nell'Emilia	525.586	4	83.050 (*)	5
Rimini	338.369	3	6.467	3
<b>Totale</b>	<b>4.425.366</b>	<b>37</b>	<b>331.908</b>	<b>40</b>

#### ANNOTAZIONI:

- Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti in corrispondenza dei quali è stato assegnato un seggio.

- Nove consiglieri assegnati alla Regione sono eletti con sistema maggioritario nell'ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali in base ai voti conseguiti dalle coalizioni di liste o gruppi di liste collegati ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.
  - Un seggio è riservato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge regionale 23 luglio 2014, n. 21, e attribuito ai sensi dell'art. 13, comma 3, della stessa legge.
- b) Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 16, comma 3 della Legge regionale 23 luglio 2014, n. 21, recante "Norme per l'elezione dell'Assemblea Legislativa e del Presidente della Giunta regionale".

La Presidente f.f.  
Irene Priolo

---

---

